



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94
del 29/12/2018

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE EX ART.20
D.LGS. N.175/2016

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 10.02 nella sala consiliare posta al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti			Presenti
01. Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	P	18.MAZZARISI Michele	Consigliere	A
02. CARONE Maria Angela	Consigliere Anziano	P	19. MELE Stella	Vice Presidente	P
03. CORIOLANO ROTUNNO Antonio	Consigliere	A	20. MEMEO Riccardo	Consigliere	P
04. BASILE Giuseppe	Consigliere	P	21. MARZOCCA Ruggiero	Consigliere	P
05. DIVINCENZO Antonio Michele	Consigliere	P	22. LAFORGIA Vincenzo	Consigliere	P
06. MENNEA Ruggiero	Consigliere	P	23. ANTONUCCI Luigi Rosario	Consigliere	P
07. CASCELLA Rosa	Consigliere	P	24. DIMONTE Luigi	Consigliere	P
08. MAFFIONE Rosanna	Consigliere	P	25. DAMATO Antonio Angelo	Consigliere	A
09. DICORATO Ruggiero	Consigliere	P	26.LIONETTI Salvatore	Consigliere	P
10. RIZZI Giuseppe Antonio	Consigliere	A	27. DILEO Rocco	Consigliere	P
11. BUFO Giuseppe	Consigliere	P	28. DIPAOLO Giuseppe	Consigliere	P
12. SPINAZZOLA Adelaide	Consigliere	P	29. QUARTO Ruggiero	Consigliere	P
13. SPINAZZOLA Massimo Antonio	Consigliere	A	30. FILANNINO Michelangelo Domenico	Consigliere	A
14. MAFFIONE Michele	Consigliere	P	31.DELVECCHIO Benedetto	Consigliere	P
15. DICATALDO Sabino	Presidente	P	32.DORONZO Carmine	Consigliere	P
16. LOSAPPIO Giuseppe	Consigliere	P	33. BASILE Ruggiero Flavio	Vice Presidente	A
17. GRIMALDI Pier Paolo	Consigliere	P			

Presenti n. 26

Assenti n. 7

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DICATALDO Sabino dichiara la seduta aperta.

Assessori presenti: Ruggiero Passero, Annamaria Lacerenza, Michele Lasala, Cefola Gennaro, Lanotte Marcello, Lucia Ricatti, Gennaro Calabrese, Michele Ciniero.

Assente Assessore Rosa Tupputi

Successivamente entrano i Consiglieri Basile Ruggiero Flavio, Rizzi.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno.

Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione depositata agli atti dell'Ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ed ss.mm. e ii., avente ad oggetto la ricognizione periodica delle partecipazioni testualmente recita:

comma 1 *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...omissis”*

comma 2. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad €. 500.000,00 sino al 2019 e successivamente ad un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”*

Comma 3. *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*

Comma 4. *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*

Comma 5. *“I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

Comma 6. *Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, da parte degli enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”*

- con deliberazione n. 33 del 28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. n. 175 e ss.mm. e ii.” il Consiglio Comunale ha approvato, nei termini di legge, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, disponendo:
- la cancellazione della partecipazione “Porto dei normanni S.r.l.”;
- il mantenimento delle partecipazioni nella società Bar.S.A. s.p.a. e nella società Gal Daunofantino s.r.l.;
- l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

1. Consorzio Entechnos.
2. Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo nord barese ofantina S.C. a r.l.

CONSIDERATO che con riferimento all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo nord barese ofantino, le linee di mandato approvate con deliberazione di G.C. n. 196 del 16.11.2018, ed attualmente in discussione all'interno del consesso consiliare, prevedono che *“È intenzione di questa Amministrazione portare all'attenzione del Consiglio comunale la proposta di permanenza del Comune di Barletta all'interno di una rinnovata Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'area nord barese ofantina, in un'ottica di una politica di riduzione della quota associativa, nei tempi e modi concordati con gli altri soci; una ridefinizione dei servizi forniti ai comuni soci e una razionalizzazione di costi.”*

Quanto previsto nelle linee di mandato è stato poi successivamente esplicitato nel Documento Unico di programmazione 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 19.12.2018.

PREMESSO che:

- con Delibera di Consiglio n. 33 del 29 settembre 2017, in occasione della revisione straordinaria delle Società Partecipate, si avviava la procedura di alienazione della quota detenuta dal Comune di Barletta nell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantino (da ora Agenzia), fissando al mese di febbraio 2018 la data entro cui l'Agenzia avrebbe dovuto proporre un piano di riassetto industriale finalizzato a rivedere le attività e i servizi da offrire ai propri Soci; la delibera così recitava: *“l'alienazione delle proprie quote nell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina, fatta salva la possibilità per il Comune di Barletta di revocare l'alienazione di quest'ultima partecipazione nel caso di approvazione, entro e non oltre il 28/02/2018 da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Agenzia di un Piano di riassetto asseverato dal Collegio sindacale dell'Agenzia”*;
- alla data prestabilita è pervenuta una bozza del suddetto piano di riassetto, non sottoscritta dal Collegio Sindacale e non ancora condivisa in Assemblea dei Soci (nota prot. n.18/18 del 22 Febbraio 2018, introitata con n. di prot. 16091, agli atti d'ufficio);
- con Delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio, n. 1 del 23 maggio 2018, è stata constatata la mancata trasmissione, entro i termini di febbraio 2018, del Piano di riassetto approvato dall'Assemblea dei soci dell'Agenzia asseverato da parte del Collegio sindacale dell'Agenzia;
- con Determinazione Dirigenziale n. 867 dell'8 giugno 2018 è stato approvato lo schema del bando di gara e del contratto di cessione per l'alienazione della quota del Comune di Barletta;
- con prot. n. 48363 del 26 giugno 2018 è stato pubblicato l'avviso di gara per la cessione di partecipazioni societarie;
- allo scadere dei termini previsti dall'avviso di gara non è pervenuta alcuna offerta;
- nel frattempo, con le elezioni amministrative del 10 giugno 2018 è stato eletto il nuovo Sindaco e in data 03 Agosto 2018 si è formalmente insediato il Consiglio Comunale;
- con Delibera di Giunta n. 196 del 16.11.2018 sono state adottate le Linee di Mandato politico-amministrativo 2018/2023, da proporre al Consiglio Comunale per la conseguente presentazione, discussione e successiva approvazione;
- in data 26 novembre 2018 il Consiglio Comunale ha trattato e discusso la proposta delle suddette Linee di Mandato;
- nelle Linee di Mandato, con riferimento all'Agenzia, è stato previsto un preciso indirizzo contenente la volontà di mantenimento della quota nell'Agenzia, previa valutazione delle condizioni giuridico-economiche del mantenimento stesso, così come sottoriportato;
- *“È intenzione di questa Amministrazione portare all'attenzione del Consiglio comunale la proposta di permanenza del Comune di Barletta all'interno di una rinnovata Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'area nord barese ofantina, in un'ottica di una politica di riduzione della quota associativa, nei tempi e modi concordati con gli altri soci; una ridefinizione dei servizi forniti ai comuni soci e una razionalizzazione di costi.”*

Tenuto conto che in data 27 luglio 2018 l'Assemblea dell'Agenzia ha approvato il nuovo Piano di riassetto, trasmesso a tutti i Soci e al Collegio Sindacale per eventuali osservazioni (Verbale agli atti d'ufficio);

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 1° ottobre 2018 – agli atti d'ufficio – (precisando che in tale data, all'Assemblea non ha potuto partecipare il Socio Comune di Barletta, in applicazione dell'art. 24, comma 5 del D.lgs. n. 175/2016 – Testo Unico sulle Società Partecipate – da ora TUSP), con il quale si dà atto dell'approvazione del Piano di riassetto e dell'assenza di osservazioni da parte dei Soci e del Collegio Sindacale, che pertanto, condividono il cambio di rotta dell'Agenzia stessa; Considerato che dalla lettura del Piano di riassetto approvato e della Carta dei Servizi adottata dall'Agenzia, emergono servizi che, sul piano prettamente giuridico, possono essere considerati coerenti e in linea con l'art. 4 del TUSP, trattandosi, ovvero, di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune;

Atteso che con nota prot. n. 91965 del 06.12.2018, il Sindaco e l'Assessore con delega alle Partecipate hanno richiesto ai Dirigenti dell'Ente di indicare le possibili attività e servizi da poter potenzialmente affidare all'Agenzia, previa verifica delle condizioni economiche vantaggiose rispetto al mercato;

Tenuto conto che sono seguite riunioni tecniche che hanno coinvolto la parte politica, la parte tecnica e la stessa Agenzia (verbali agli atti di ufficio) e visti i conseguenti riscontri pervenuti dai vari Dirigenti (anche queste agli atti d'ufficio), da cui emergono i possibili servizi da poter affidare all'Agenzia, ed una stima di massima che consente di affermare il rispetto della convenienza economica, ex art. 5 del TUSP;

Tenuto conto, infatti, che tali valutazioni sono state rese sulla base di documenti di programmazione già adottati dall'Amministrazione, quali il piano biennale degli acquisti di beni e servizi per il 2019/2020 e il Bilancio di previsione 2019/2021;

Tenuto conto, per quanto utile ai fini del presente provvedimento, che nel DDL di approvazione del Bilancio dello Stato 2019 – in fase di discussione da parte del Parlamento, all'art. 51, che si cita testualmente:

“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'Amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”.

L'Agenzia è in pareggio.

Tenuto conto, pertanto, che alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che, rispetto (i) al precedente inserimento nel piano di revisione straordinaria dell'alienazione della propria quota dell'Agenzia, (ii) all'esito negativo delle procedure di alienazione andate deserte, e, soprattutto, (iii) al Piano di riassetto approvato dall'Agenzia il 27 luglio 2018 e (iv) a quanto previsto della proposta delle Linee di Mandato 2018/2023, vi siano le condizioni per rivedere strategicamente la scelta di alienazione della quota dell'Agenzia, attesa la coerenza giuridica ed economica con le norme vigenti;

Considerato che, in ogni caso, nel piano di revisione ordinaria da deliberare entro il 31 dicembre 2019 si dovrà comunque dare atto dei requisiti di legge, con particolare riferimento alle condizioni economiche, e assumere le conseguenti deliberazioni;

Tenuto conto del contenimento dei costi, conseguente anche l'avvio della procedura di riduzione del personale ex art. 4, comma 2, e art. 24, Legge n. 223/1991;

VISTE le linee guida elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

RITENUTO di procedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, adempimento obbligatorio, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante **nell'allegato 3** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, in conformità ai criteri e prescrizioni indicati dalla normativa vigente e dalle linee guida su citate;

CONSIDERATO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

ACQUISITO il parere dei Revisori dei Conti

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Si procede quindi alla votazione del provvedimento, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 22.

Consiglieri assenti: 11 (Basile Giuseppe, Bufo, Carone, Coriolano, Damato, Dipaola, Doronzo, Filannino, Mazzarisi, Quarto, Spinazzola M.).

Votanti: 17.

Voti a favore: 17.

Voti contrari: ===.

Astenuti: 5 (Basile Ruggiero Flavio, Cascella, Delvecchio, Divincenzo, Maffione Rosanna).

Il Consigliere Comunale Spinazzola Massimo Antonio ottenuta la parola dichiara che alla votazione del presente punto era presente, diversamente da come riportato dal sistema multimediale integrato dichiarando altresì che il proprio voto sulla presente proposta di deliberazione è stato favorevole.

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale:

1. DI PRENDERE ATTO del Piano di riassetto approvato dall'Agenzia (**allegato n. 01**);
2. DI DARE ATTO che, come confermato dai Dirigenti, vi sono le condizioni giuridiche ed economiche per il mantenimento della quota di partecipazione all'Agenzia, relativamente ai servizi strettamente strumentali alle attività istituzionali dell'Ente;
3. DI CONFERMARE quanto già previsto, in termini di indirizzo politico, dalle Linee di Mandato, in ordine alla verifica delle condizioni per il mantenimento dell'Agenzia tra le Società Partecipate del Comune di Barletta;
4. DI PRENDERE ATTO delle iniziative complessivamente intraprese, finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento dell'Agenzia;

5. DI DEMANDARE ai Dirigenti il compito di assicurare un attento monitoraggio alla verifica della convenienza economica degli affidamenti all'Agenzia, che assicurino un valore maggiore o uguale alla quota annua consortile;
6. DI DARE ATTO dell'esito negativo delle procedure di alienazione, correttamente attivate, e, conseguentemente, di mantenere la quota di partecipazione all'Agenzia, rinviando all'esercizio 2019 la richiesta di liquidazione della quota all'Agenzia stessa;
7. DI DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di Socio, di proporre all'Assemblea dei Soci, che venga individuata e cristallizzata una serie di servizi strumentali che dovranno essere garantiti dall'Agenzia, oltre a quelli già individuati dalle strutture, anche i servizi immateriali che possono generare una serie di risparmi di costi indiretti, come, a titolo di esempio, le attività legate alla comunicazione istituzionale, gli sportelli di front-office, la formazione sulla partecipazione ai bandi Europei, la predisposizione dei bandi per la richiesta di finanziamenti europei, ecc.;
8. DI DARE MANDATO, altresì, al Sindaco di farsi promotore con l'Assemblea dei Soci, di rivedere il meccanismo di quantificazione della quota consortile che dovrà essere ancorata al valore della prestazione e controprestazione, che garantisca quella scontistica sufficiente alla convenienza economica degli affidamenti, per una media di circa il 30% rispetto ai prezzi di mercato;
9. DI PRENDERE ATTO della relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni di cui alla deliberazione di C.C. n. 33/2017 (**allegato 02**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. DI APPROVARE il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ex art. 20, comma 1 del TUSP, possedute dal Comune di Barletta alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da **allegato 3** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come sotto riportato:
 - BAR.S.A. S.p.a- mantenimento con linee di contenimento programmato;
 - G.A.L. Daunofantino S.r.l. – mantenimento senza linee di contenimento programmato;
 - AGENZIA per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina Soc. Coop. a.r.l. – mantenimento con linee di contenimento programmato;
 - CONSORZIO Entechnos S.r.l. – alienazione.
11. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016;
12. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web dell'ente, Sezione Amministrazione Trasparente e di comunicare lo stesso ai legali rappresentanti delle Società interessate e dei loro Organismi di Controllo.

Successivamente, ravvisata la necessità di attribuire al presente atto la immediata eseguibilità ex art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., si procede alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 23.

Consiglieri assenti: 10 (Basile Giuseppe, Bufo, Carone, Coriolano, Damato, Dipaola, Doronzo, Filannino, Mazzarisi, Quarto).

Votanti: 22.

Voti a favore: 22.

Voti contrari: ===.

Astenuti: 1 (Basile Ruggiero Flavio).

DELIBERA

13. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

14.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 137**

Ufficio Proponente: **Servizio bilancio e partecipate**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE EX ART.20 D.LGS. N.175/2016**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio bilancio e partecipate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2018

Il Responsabile di Settore
Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL PRESIDENTE

DICATALDO Sabino

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 22/01/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 22/01/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

MESSANELLI Rossella Adriana

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;2975526